

Codice A1606C

D.D. 5 agosto 2022, n. 425

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di San Giusto Canavese (TO) - Intervento: Trasformazione di una superficie forestale, finalizzato al recupero di una superficie agricola da destinare a nocciolo - F. n. 12 mapp. n. 161, 162. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 425/A1606C/2022**

**DEL 05/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di San Giusto Canavese (TO) – Intervento: Trasformazione di una superficie forestale, finalizzato al recupero di una superficie agricola da destinare a nocciolo – F. n. 12 mapp. n. 161, 162. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dei sigg. *omissis* pervenuta dal Comune di San Giusto Canavese, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)  
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

*Classif. 11.100/GESP/611./2022A/A1600A*

*Rif. n. 59820/A1606C del 13/05/2022*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: SAN GIUSTO CANAVESE (TO)  
Intervento: trasformazione di una superficie forestale, finalizzato al recupero di una  
superficie agricola da destinare a nocciolo – F. n. 12 mapp. n. 161, 162  
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di San Giusto Canavese in data 13/05/2022, con nota prot. 2832 del 13/05/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella trasformazione di una superficie forestale di 12.480 mq circa, al fine di recuperare una superficie agricola da dedicare alla coltivazione della nocciola,

visto che l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si ritiene che l'intervento previsto possa essere riconducibile agli interventi soggetti a procedura semplificata di cui all'allegato B) del D.P.R. 31/2017,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di San Giusto Canavese (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c e lett. g del D.Lgs 42/2004,

rilevato che, così come indicato dalla relazione paesaggistica, nell'area interessata dall'intervento *"..... il suolo è colonizzato da un nocciuolo insediatosi naturalmente all'interno di un ceduo di robinia. Probabilmente una serie di ceduazioni a turno breve, senza rilascio di matricine, in concorso col pascolo ovino, hanno devitalizzato le ceppaie di robinia facilitando l'ingresso del nocciuolo. A queste due specie si associa sporadicamente l'olmo campestre e l'ancor più sporadico ontano nero. Si tratta di un soprasuolo in fase giovanile con noccioli e robinie tutti al di sotto della soglia dei 10 cm di diametro, salvo pochi rilasci di un turno di robinia e olmo, che comunque non superano la classe diametrica del 25. La fase giovanile è testimoniata anche dalla diffusa presenza del rovo che, a tratta, crea una copertura colma"*

tenuto conto inoltre di quanto riportato nella documentazione presentata, ed in particolare:

*"Il bosco che si andrà ad eliminare è ad uno stadio evolutivo iniziale, privo di elementi di naturalità di pregio. La coltura che sarà praticata avrà un basso impatto e garantirà il miglioramento delle proprietà del suolo. La trasformazione mantiene un assetto naturale e reversibile, in quanto non comporta modifiche morfologiche e/o impermeabilizzazioni del suolo"*

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località e che gli aspetti inerenti alle eventuali compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- in prossimità del Torrente Malesina, in coerenza con le prescrizioni contenute nell'art. 14 delle norme di attuazione del Ppr, sia mantenuta e integrata una significativa fascia boscata (di almeno 10/15 metri) ai fini del mantenimento e ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Lettera trasmissione Comune</i>	relazione_per_regione_autorizzazione_paesaggistica
2	<i>Istanza</i>	0100124600006663242022_010012460000666324
3	<i>Relazione Paesaggistica- doc. fotografica - Planimetrie intervento</i>	PAE002_Relazione_paesaggistica

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori  
*Arch. Fabrizio Conte*  
*Arch. Marcello Comollo*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Alessandro Mola**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TORINO,

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale  
[urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it)

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: SAN GIUSTO CANAVESE - (TO)  
Oggetto: trasformazione di una superficie forestale, finalizzato al recupero di una superficie agricola da destinare a nocciolo  
Indirizzo: Località Rio Malesina - Cascina Barberina. Fg. 12 mapp. n. 161, 162  
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta: 13/06/2022 - Vs. prot. 72817 del 13/06/2022  
protocollo entrata richiesta: n. 11859 del 14/06/2022  
RICHIEDENTE: ██████████ Privato  
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE  
DESTINATARIO: Alla Regione Piemonte – Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di San Giusto Canavese per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lettere c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole all'intervento proposto**, alla stessa condizione espressa dalla Regione Piemonte, ovvero *"in prossimità del Torrente Malesina, in coerenza con le prescrizioni contenute nell'art.14 delle norme di attuazione del Ppr; sia mantenuta e integrata una significativa fascia boscata (di almeno 10/15 metri) ai fini del mantenimento e ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale."*

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
IL DELEGATO

Arch. Cristina Lucca

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria  
arch. Silvia Valmaggi/ geom. Rosaria Demma  
([silvia.valmaggi@cultura.gov.it](mailto:silvia.valmaggi@cultura.gov.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@cultura.gov.it](mailto:sabap-to@cultura.gov.it) - PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670